



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ADERENTI, MAZZATORTA, BODEGA, VALLARDI,
VALLI, CAGNIN, MONTANI e RIZZI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 2011

**Nuove modalità per l’accesso dei minori stranieri che non siano cittadini di
Paesi membri dell’Unione europea alla scuola secondaria di secondo grado**

ONOREVOLI SENATORI. - Uno degli obiettivi generali, in ambito scolastico, già stabiliti in occasione del Summit di Lisbona (marzo 2000) consiste nel rafforzare la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale e riguarda in particolare l'accesso degli immigrati e dei loro figli nel sistema di istruzione e formazione. Tra i criteri di riferimento europei per l'educazione e la formazione fissati, in occasione del Consiglio «Istruzione, Gioventù e Cultura» del 5 maggio 2003, e che avrebbero dovuto essere raggiunti entro il 2010, tre criteri sono particolarmente significativi nel contesto della promozione dell'integrazione e dell'impiego della popolazione immigrata:

- il tasso medio di giovani che abbandonano prematuramente la scuola nell'Unione europea non deve superare il 10 per cento;

- almeno l'85 per cento dei giovani di 22 anni dell'Unione europea deve avere completato gli studi secondari superiori;

- la percentuale di giovani di 15 anni che hanno scarsi risultati in lettura e scrittura nell'Unione europea deve diminuire di almeno il 20 per cento rispetto a quello dell'anno 2000.

In effetti, le difficoltà specifiche, essenzialmente di tipo linguistico, che possono incontrare i minori immigrati nel loro percorso scolastico, creano problemi di lettura e scrittura, quindi di comprensione degli argomenti di studio e possono portare in seguito all'abbandono scolastico.

Nel nostro Paese la tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero trova la sua fonte normativa nella legge 6 marzo 1998, n. 40, sull'immigrazione e nel testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condi-

zione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che riunisce e coordina gli interventi in favore dell'accoglienza e integrazione degli immigrati, ponendo particolare attenzione all'integrazione scolastica. La legge 30 luglio 2002, n. 189, (cosiddetta Bossi/Fini) ha confermato le procedure di accoglienza degli alunni stranieri a scuola. L'attuale quadro normativo, imperniato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche, disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, rappresenta lo strumento principale per affrontare tutti gli aspetti, come quello dell'integrazione degli stranieri, che richiedono la costruzione di appropriate e specifiche soluzioni. Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativo al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, nel riprendere ed ampliare il concetto di obbligo formativo, di cui all'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, individua i destinatari in «tutti, ivi compresi (...) i minori stranieri presenti nel territorio dello Stato» (comma 6 dell'articolo 1). In presenza di fenomeni di concentrazione di studenti con cittadinanza straniera, si ritiene proficua un'equilibrata distribuzione delle iscrizioni attraverso un'intesa tra scuole e reti di scuole e una mirata collaborazione con gli enti locali, avendo come riferimento normativo l'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999. L'obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ripreso nell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione) concerne evidentemente anche i minori stranieri che ab-

biano tra i 15 e i 18 anni indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (articolo 38 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394). Le iscrizioni, pertanto, possono essere richieste in qualsiasi momento dell'anno scolastico (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999, articolo 45; circolare ministeriale del 23 marzo 2000, n. 87; circolare ministeriale del 5 gennaio 2001, n. 3; circolare ministeriale del 28 marzo 2002, n. 87; circolare ministeriale del 23 dicembre 2005, n. 93). Gli alunni privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, vengono iscritti con riserva in attesa della regolarizzazione. L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni ordine e grado. L'iscrizione scolastica con riserva non costituisce un requisito per la regolarizzazione della presenza sul territorio italiano, né per il minore, né per i genitori. È necessaria, sin dall'iscrizione, una chiara ricognizione del progresso scolastico dell'alunno per interventi specifici e la stretta collaborazione della famiglia per la definizione del suo percorso formativo.

Infine il decreto legislativo 17 ottobre 2005, relativo al secondo ciclo, all'articolo 1, comma 12, introduce nell'ordinamento italiano l'obbligo del conseguimento del titolo di scuola secondaria di primo grado ai fini della prosecuzione del percorso formativo nel secondo ciclo.

Per offrire risposte positive ai ragazzi stranieri che abbiano compiuto 14 anni d'età, che non sono in possesso di tale titolo o di un titolo equivalente, vanno previste azioni organiche e di sistema, tenendo conto della flessibilità necessaria a corrispondere alle diverse situazioni degli utenti.

Un'importante risorsa per l'integrazione degli alunni stranieri è quella rappresentata

dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti. In particolare, la collaborazione dei Centri con gli organismi di istruzione e formazione professionale si colloca nel quadro di esperienze già realizzate in molte realtà del territorio e può trovare opportunità di ampliamento e diffusione tramite apposite convenzioni, anche al fine di consentire ai minori stranieri di acquisire il titolo di scuola secondaria di primo grado spendibile nell'inserimento culturale e sociale.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede che i minori stranieri che non sono cittadini di un Paese membro dell'Unione europea che entrano in Italia dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, possano essere iscritti presso gli istituti scolastici statali e non statali del secondo ciclo solo se muniti di diploma, conseguito nello Stato di provenienza, equiparabile al diploma di scuola secondaria di primo grado purché riconosciuto a seguito di accordi bilaterali stipulati con gli Stati di provenienza. Coloro che non rientrano nelle condizioni descritte dovranno superare l'esame di Stato previsto per la scuola secondaria di primo grado prima di accedere al successivo grado di istruzione.

L'articolo 2 prevede che il diritto-dovere all'istruzione possa essere assolto presso i corsi diurni dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, per il tempo necessario ad una adeguata preparazione. I Centri pertanto potranno essere potenziati con apposito decreto del Ministro.

L'articolo 3 prevede che gli studenti, al termine dei corsi di preparazione presso i Centri provinciali, debbano sostenere l'esame di stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, presso gli istituti scolastici di scuola secondaria di primo grado.

L'articolo 4 prevede la copertura finanziaria per l'ampliamento dell'organico dei Centri provinciali, i cui costi sono previsti in 500.000 euro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I minori stranieri che non siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che entrano in Italia dopo il compimento del quattordicesimo anno di età, possono essere iscritti presso gli istituti scolastici statali e non statali del secondo ciclo, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, solo se muniti di diploma, conseguito nello Stato di provenienza, equiparabile al diploma di scuola secondaria di primo grado purché riconosciuto a seguito di accordi bilaterali stipulati con gli Stati di provenienza.

2. I minori stranieri che siano cittadini di Paesi membri dell'Unione europea che entrano in Italia dopo il compimento del quattordicesimo anno di età e che non rientrano nelle condizioni previste dal comma 1 devono superare l'esame di Stato previsto per la scuola secondaria di primo grado prima di accedere agli istituti scolastici del secondo ciclo.

Art. 2.

1. I minori stranieri che rientrano nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, hanno l'obbligo di assolvere il diritto-dovere all'istruzione presso i corsi diurni dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il tempo necessario ad un'adeguata preparazione.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia, provvede con apposito decreto a stanziare le risorse di cui all'arti-

colo 4 per il potenziamento dell'organico dei Centri di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

1. I minori di cui all'articolo 2 devono sostenere l'esame di Stato per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici della scuola secondaria di primo grado.

Art. 4.

1. All'onere conseguente all'attuazione della presente legge, valutato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti relativi al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa, come rideterminati dalla Tabella C allegata alla legge 13 dicembre 2010, n. 220.

